

**Risoluzione 14 settembre 2008 prot.84626 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale - Divisione II**

Richiesta autorizzazione alla installazione di dissuasori di sosta

Con riferimento alla richiesta di autorizzazione avanzata con la nota in riscontro, si premette che la stessa si rende necessaria qualora i manufatti vengano impiegati nella funzione di arredo stradale secondo il disposto di cui al citato art. 180 del Regolamento, e cioè:

- quale impedimento materiale alla sosta abusiva (c.1);
- quale delimitazione di zona pedonali, aree di parcheggio riservate, zone verdi, aiuole, e spazi riservati per altri usi (c. 2);
- quale reale impedimento al transito dei veicoli, sia come altezza sul piano viabile, sia come spaziamento tra un elemento e l'altro (c. 4).

In tali casi essi devono risultare visibili, e non devono creare pericolo ai pedoni (e in particolare ai bambini), per forma o altre caratteristiche.

Il collocamento in opera dei dissuasori di sosta è inoltre subordinato all'emanazione di apposita ordinanza ex art. 5 c. 3 del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992).

Ciò premesso, solo alcuni dei manufatti indicati nella documentazione qui trasmessa, a parere di questo Ufficio, sono strutturalmente idonei ad un impiego come dissuasori di sosta, avuto riguardo ad alcune cautele ed accorgimenti.

Più in dettaglio, i manufatti in forma di paletti devono essere privi di spigoli vivi, ed inoltre devono essere resi meglio visibili al fine di evitare eventuali urti accidentali in condizioni notturne di scarsa visibilità, ad esempio con l'inserzione di elementi rifrangenti di colore giallo almeno sulle testate.

Si sconsiglia vivamente l'uso di singoli manufatti isolati; se ne raccomanda l'impiego in sequenze di opportuna estensione, e in aree dotate di adeguata illuminazione.

Se installati su marciapiede non pongono particolari problemi, se installati sulla sede stradale è invece necessaria la presenza di idonea segnaletica orizzontale di margine, ex art. 40 c. 10 lett. a) del Codice, realizzata anche con elementi lapidei dove ciò è consentito, ex art. 152 c. 4 del Regolamento.

Per i manufatti in conglomerato cementizio, integrati da paletti sorreggenti segnali stradali, l'installazione in carreggiata è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 81 del Regolamento.

Codesta amministrazione valuterà il rispetto delle altre condizioni previste dall'art. 180 del Regolamento in sede di emanazione delle ordinanze che disporranno l'impiego dei dissuasori.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

**IL DIRETTORE della DIVISIONE  
( Dott. Ing. Francesco MAZZIOTTA )**